Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)
disciplinato dall'art.5, comma 2, del D.lgs n.33/2013, modificato dal D.lgs n.97/2016.

L'istituto dell'accesso civico generalizzato è stato introdotto dal D.Lgs 97/2016 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel D.lgs n.33/2013.

Viene introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d.. FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

La richiesta non deve essere motivata e va indirizzata a:

- all'ufficio che detiene i dati o i documenti;

- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario comunale), solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene i dati o i documenti richiesti.

L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati